DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1985

che modifica, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo, la decisione 85/355/CEE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi

(85/589/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 85/355/CEE (1) il Consiglio ha constatato che le ispezioni in campo effettuate in ventuno paesi terzi per le colture di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive comunitarie; che tale constatazione d'equivalenza riguarda anche la Spagna ed il Portogallo;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell' adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con effetto al 1° marzo 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, l'allegato della decisione 85/355/CEE è modificato come segue:

1) nella parte I, titolo 1, punto 1.1 i termini

   «E = Spagna» e

   «P = Portogallo»

   sono soppressi;

2) nella parte I, titolo 2, le menzioni seguenti sono aggiunte nella testata della tabella:

País País	Servicio Serviço	Especie Espécie	Observaciones Observações
1	2	3	4

3) l'ottava voce della tabella (concernente la Spagna) è soppressa;
4) nella dodicesima voce della tabella (concernente la Nuova Zelanda) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la Beta vulgaris:

   «Solamente para remolacha azucarera.

   Unicamente para a Beterraba açucareira.»;
5) nella dodicesima voce della tabella (concernente la Nuova Zelanda) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente il Linum usitatissimum:

   «Solamente para el lino oleaginoso.

   Unicamente para o linho oleaginoso.»;
6) la tredicesima voce della tabella (concernente il Portogallo) è soppressa;
7) nella quattordicesima voce della tabella (concernente la Polonia) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la Brassica napus ssp. oleifera, la Brassica rapa (partim) e la Sinapis alba:

   «Destinadas a obtención de forraje.

   Destinada a produção de forragem.»;
8) nella diciottesima e nella diciannovesima voce della tabella (concernenti rispettivamente la Turchia e gli Stati Uniti d'America) il testo che segue è aggiunto alla nota 1 concernente la Beta vulgaris:

   «Solamente para remolacha azucarera.

   Unicamente para a beterraba açucareira.»;

Articolo 2

Gli stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.